




COSA E' CAMBIATO DAL 1 GIUGNO PER VENDITA DEGLI AGROFARMACI



Sapevamo che il 2015 sarebbe stato un anno di cambiamenti per la vendita e la commercializzazione degli agrofarmaci. Lo si sapeva da tempo ma non un tempo sufficiente per risolvere le criticità che il cambiamento avrebbe ed in effetti ha apportato.

Il cambiamento principale è atteso per il 26 novembre quando per acquistare un qualsiasi agrofarmaco per “uso professionale” sarà necessario disporre del certificato di autorizzazione all’acquisto ed all’utilizzo (*patentino*). Una novità di grande impatto se si considera che, come è indicato sul PAN, in Italia sono in circolazione 250.000 autorizzazioni all’acquisto ed all’utilizzo a fronte di 1.620.844 aziende agricole (dato Istat 2010). La diffusione dei patentini è, pertanto, di poco superiore al 15%.

Il 26 novembre sarà, a tutti gli effetti, un punto di svolta fondamentale perché il mondo agricolo non è pronto al cambiamento, potrà esserlo nel tempo ma temiamo che possa essere un tempo piuttosto lungo.

Un primo momento di cambiamento si è però già verificato il 1° giugno quando è diventato obbligatorio per le aziende titolari di registrazione immettere sul mercato prodotti classificati CLP ed etichettati di conseguenza. Il problema che ci si era posti, perché la normativa non lo spiegava, era come ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa vigente: vendita con o senza patentino per l’acquisto, rilascio del modulo di vendita, caratteristiche dei magazzini, registro di carico e scarico dei prodotti T+, T, Xn. Con largo anticipo era stato chiesto al ministero di fornire dei chiarimenti alla luce del fatto che non è possibile convertire un sistema di classificazione nell’altro. Era stato proposto che i prodotti di cui si conosceva la vecchia classe, sebbene immessi sul mercato con la nuova etichetta fossero gestiti con le modalità precedenti al 1 giugno 2015, mentre un diverso chiarimento sarebbe stato necessario solo per quei pochi prodotti immessi sul mercato per la prima volta nel 2015 e per i quali non esisteva la vecchia classe. Poiché i chiarimenti non arrivavano avevamo preso per buona l’ipotesi fatta.



La circolare del ministero della salute del 15 maggio 2015



Come un fulmine a ciel sereno, come il dragone che esce dalle acque e si avventa sulla navicella, come la murena che scatta dall'anfratto nella roccia per attaccare la preda, così, datata 15 maggio 2015 la circolare chiarificatrice del ministero ha diffuso il terrore tra gli operatori della filiera degli agrofarmaci.

Il punto centrale della circolare è rappresentato da una tabella che riporta i simboli (colonna 1) e le indicazioni di pericolo (colonna 3) che se presenti sull'etichetta di un prodotto lo qualificano come vendibile ai soli detentori del patentino. Con questa circolare diversi prodotti che fino al 1 giugno 2015 erano venduti, per così dire, "liberamente" a tutti gli utilizzatori, da quella data potranno essere venduti solo agli utilizzatori professionali vale a dire coloro che posseggono il patentino.


Le conseguenze della circolare sono rilevanti sia per la vendita sia per gli agricoltori. Per quanto riguarda la vendita vi sono diversi inconvenienti in buona parte dovuti al fatto che la circolare è uscita a giochi fatti, nel bel mezzo della campagna, fosse uscita 6 mesi prima vi sarebbe stata la possibilità di ovviare in qualche modo:

- La gestione informatica del magazzino diviene impossibile perché lo stesso prodotto può avere una gestione differente nel caso sia classificato DPD o Clp. Diversi sono i casi di uno stesso prodotto le cui confezioni con etichetta DPD possono essere vendute liberamente ed invece quelle con etichetta Clp devono essere fornite ai soli possessori dell'autorizzazione alla vendita. Normalmente i programmi informatici delle rivendite sono predisposti per emettere in automatico il documento di trasporto e il modulo di acquisto previsto per i T+, T ed Xn. Inconveniente analogo per la contabilizzazione del magazzino T+, T, Xn e del magazzino "ordinario". Il programma avrebbe dovuto essere modificato prima dell'inizio della campagna.
- Gli approvvigionamenti sono stati eseguiti sulla base delle esigenze degli acquirenti. È ovvio che se un prodotto di "libera vendita" entra nella categoria dei professionali (acquisto con patentino) il suo potenziale di mercato cambia perché cambia la categoria degli acquirenti.
- Vi sono dei prodotti che non sono sostituibili, nei casi in cui non vi siano alternative per il controllo di una avversità. È il caso ad esempio del dimetoato per il controllo della mosca dell'ulivo. Dal 1 giugno 2015 non vi è nessun prodotto classificato Clp che si possa vendere a chi non è munito del patentino

E gli inconvenienti per l'agricoltore quali sono? In primo luogo il fatto che gli agricoltori che non posseggono il patentino dovranno modificare il mix di prodotti che erano soliti utilizzare, spesso con un aggravio dei costi. Ma soprattutto nel caso di mancanza di un prodotto di sostituzione rimarranno senza difesa e questo è più facile che si verifichi per le colture minori.

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Pittogramma di pericolo o avvertenza	Classe o categoria di pericolo	Indicazione di pericolo
	Tutte le classi di pericolo per la salute e le categorie di pericolo correlate al simbolo	Tutte le indicazioni di pericolo correlate al simbolo
	Tutte le classi di pericolo per la salute e le categorie di pericolo correlate al simbolo	Tutte le indicazioni di pericolo correlate al simbolo



	Pericolo per la salute TOSSICITA' ACUTA (cat. 4)	H302 – nocivo se ingerito H312 – nocivo per contatto con la pelle H332 – nocivo se inalato
	Pericolo per la salute TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (esposizione singola) cat. di pericolo 3	H336 – può provocare sonnolenza o vertigini
	Pericolo per la salute TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (esposizione singola) cat. di pericolo 3	H335 – può irritare le vie respiratorie
Qualunque o nessun pittogramma in etichetta	Pericolo per la salute TOSSICITA' PER LA RIPRODUZIONE. Categoria supplementare – Effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento	H362 – può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
Qualunque o nessun pittogramma in etichetta	Qualunque classe o categoria di pericolo o prodotto esente da classificazione di pericolo	EUH029 – A contatto con l'acqua libera un gas tossico EUH031 – A contatto con acidi libera un gas tossico EUH032 – A contatto con acidi libera un gas altamente tossico EUH070 – Tossico per contatto oculare EUH071 – Corrosivo per le vie respiratorie

Cavillando anche sull'applicazione delle norme potremmo anche sostenere che vi sono dei prodotti in Clp che sono stati acquistati senza patentino prima del 1 giugno 2015 ma che rientrano nell'applicazione della direttiva che non potrebbero essere più utilizzabili dopo tale data, infatti la dizione di legge del patentino è “certificato di autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari”.

La formazione a distanza

Ovviare a questi inconvenienti non è facile ma quanto meno, pensando in positivo, bisogna cercare di essere pronti con la scadenza del 26 novembre 2015. Perché a quella data tutti gli utilizzatori professionali dovranno possedere il patentino, infatti si potranno essere acquistati senza patentino solamente una parte dei prodotti che oggi vengono genericamente definiti come “prodotti da banco” e che avranno la dicitura in etichetta di “prodotto per un uso non professionale”.

Per favorire l'acquisizione del patentino, Compag ha messo in atto la formazione a distanza per utilizzatori, rivenditori e consulenti. Formazione che può essere seguita da casa e in qualsiasi momento. Basta collegarsi al sito www.compag.org e nel caso di difficoltà rivolgersi per assistenza telefonica al num. 051 519306

Un'altra circolare, la circolare del Ministero della Salute del 26 maggio 2015

I prodotti con vecchia classificazione cosiddetta DPD e quindi muniti della vecchia etichetta ed immessi sul mercato prima del 1 giugno 2015 beneficiano di una deroga e possono essere rivenduti e utilizzati fino al 31 maggio 2017. Ma non sempre è semplice stabilire se un prodotto, ma in questo caso è meglio parlare di una confezione, può o meno usufruire della deroga.

Vediamo i diversi casi:



1. La confezione si trova nel magazzino del fabbricante dopo il 1° giugno 2015 ma prima del 1° giugno 2017
 - i. La confezione è approvata per la vendita? (NO=deroga non applicabile; SI=vedi punto ii)
 - ii. La confezione è stata fabbricata prima del 1° giugno 2015? (NO=deroga non applicabile; SI=vedi punto iii)
 - iii. Esiste un documento (intenzione d'acquisto, ordine scritto, contratto, fattura) che attesti che la miscela è stata fornita prima del 1° giugno 2015? (NO=continua al punto 2; SI=la miscela è conforme e può usufruire della deroga)
2. La miscela è in qualsiasi punto lungo la filiera distributiva ma non nel magazzino del fabbricante.
 - i. La miscela è stata fabbricata prima del 1° giugno 2015? (NO=deroga non applicabile, SI=continua al punto ii)
 - ii. Esiste un documento (ordine di acquisto, contratto, documento di trasporto) che la confezione è stata fornita per la prima volta prima del 1° giugno 2015? (NO=deroga non applicabile; SI=la confezione è conforme per usufruire della deroga).

Pertanto è chiaro, nel caso di un controllo, che il rivenditore debba dimostrare che il prodotto con etichetta DPD può usufruire della deroga mostrando la documentazione richiesta, quindi ordine d'acquisto, documento di trasporto ecc. che debbono avere una data antecedente al 1° giugno 2015, ma nel caso la consegna sia stata fatta dopo il 1° giugno 2015 è necessario che il fornitore fornisca garanzia che la produzione è stata antecedente a tale data